

Foglio Informativo Fideiussione omnibus

INFORMAZIONI SU CHEBANCA!

Denominazione Legale:	CheBanca! S.p.A.
Capitale Sociale:	Euro 226.250.000 i.v.
Sede Legale:	Viale Luigi Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano
Indirizzo internet:	www.chebanca.it
Codice ABI:	03058.5
Socio unico, direzione e coordinamento:	Mediobanca S.p.A.
Gruppo Bancario di appartenenza:	Mediobanca
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese:	10359360152
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche:	5329
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi	

Canali disponibili:

- Filiali
- Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Per informazioni il cliente può recarsi **in filiale**, scrivere **all'indirizzo di corrispondenza Viale Luigi Bodio 37 – Palazzo 4 – 20158 Milano**, inviare una e-mail compilando il Form disponibile su www.chebanca.it oppure telefonare al **Servizio Clienti** al numero **848 44 44 88**.

Da compilare solo in caso di offerta fuori sede, indicando i dati, la qualifica ed eventuali iscrizioni in Albi o elenchi del soggetto che entra in contatto con il cliente.

Nome.....
Cognome.....
Codice Operatore.....N° iscr. albo..... Dipendente SI NO

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS

La fideiussione omnibus è una garanzia personale che un soggetto, il fideiussore, presta nell'interesse di un debitore nei confronti della Banca creditrice garantendone l'adempimento delle obbligazioni, fino alla concorrenza di un massimale detto importo massimo garantito.

La fideiussione garantisce anche le obbligazioni attuali e future, dipendenti o connesse ad operazioni bancarie di qualunque natura, assunte dal debitore verso la Banca.

Trattandosi di garanzia personale, il fideiussore risponde con tutto il proprio patrimonio in caso di inadempimento del debitore garantito.

In presenza di più fideiussori, ciascuno risponde per l'intero ammontare dell'obbligazione garantita, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto.

Principali rischi tipici

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con fideiussione la Banca ha il diritto di richiedere al fideiussore quanto dovuto dal debitore principale, senza la preventiva escussione di quest'ultimo;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE	
Commissione per l'applicazione della garanzia	0 €
Invio comunicazioni periodiche	0 €
Costo per invio informazioni non previste nel contratto o per invio con strumenti o frequenza non indicate	0 €

Sono a carico del fideiussore eventuali oneri fiscali e notarili connessi all'atto di fideiussione, in particolar modo le spese di registrazione del contratto. Se la fideiussione viene realizzata, il fideiussore dovrà pagare tutte le spese sostenute dalla Banca direttamente e reclamate da terzi.

Aggiornato al 31 luglio 2018

Recesso e tempi di chiusura

Il recesso del fideiussore non è efficace nei confronti della Banca finché (a) questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presentata alla filiale presso la quale è stata presentata la fideiussione, e (b) siano trascorsi 30 (trenta) giorni dal momento in cui la Banca ha ricevuto la comunicazione di recesso di cui alla precedente lettera (a).

L'eventuale recesso non libererà in ogni caso il fideiussore in relazione alle obbligazioni garantite del debitore principale, in essere al momento in cui il recesso diviene efficace nei confronti della Banca.

Con riferimento ai rapporti di credito intrattenuti dalla Banca con il debitore garantito, il fideiussore, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso di cui al presente articolo, sarà tenuto in ogni caso a garantire le obbligazioni garantite del debitore esistenti al momento in cui il recesso medesimo sia divenuto efficace al sensi di quanto disposto al precedente paragrafo fino a che sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore garantito prima di tale data ed ancora in circolazione.

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 60 giorni.

Reclami

Il fideiussore può contestare eventuali comportamenti o omissioni di CheBanca! rivolgendosi prima all'Ufficio Reclami di CheBanca!:

- all'indirizzo di Milano - viale Luigi Bodio 37, Palazzo 4 - CAP 20158;
- all'indirizzo e-mail: soluzioni@chebanca.it oppure alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) soluzioni.chebanca@legalmail.it;
- compilando l'apposito form disponibile sul sito www.chebanca.it.

Successivamente, in caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il termine di 30 giorni, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), utilizzando la modulistica disponibile su www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le filiali della Banca d'Italia. Per maggiori informazioni, il fideiussore può consultare la Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario disponibile sul sito www.chebanca.it o presso le filiali di CheBanca!

Resta in ogni caso fermo il diritto del fideiussore di presentare esposti alla Banca d'Italia o, fatto salvo quanto descritto nel successivo paragrafo "Tentativo di conciliazione", rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Tentativo di conciliazione

Il fideiussore e CheBanca! prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria tentano la conciliazione come previsto dalla vigente normativa sulla mediazione.

Il fideiussore e CheBanca! concordano di tentare la conciliazione davanti al Conciliatore Bancario Finanziario, organismo diffuso sul territorio nazionale ed in possesso di esperienza in materia bancaria e finanziaria. Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione del Conciliatore Bancario Finanziario consulta il sito www.conciliatorebancario.it.

Il fideiussore e CheBanca! possono, anche successivamente alla conclusione del contratto, concordare per iscritto di rivolgersi ad altro soggetto purché registrato nell'apposito albo tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Debitore garantito o debitore principale	persona di cui si garantisce l'adempimento a favore della banca.
Fideiussore	persona che rilascia la fideiussione a favore della banca.
Importo massimo garantito o massimale	la somma complessiva (capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale.